

PAPER – 7 GIUGNO 2023

Il Valore della stabilità di governo e la
ricerca della forma migliore
Semipresidenzialismo o Premierato?

di Michele Belletti

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna



Il Valore della stabilità di governo e la ricerca della forma migliore Semipresidenzialismo o Premierato?*

di Michele Belletti

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

1. L'efficacia di una forma di governo si misura sulla stabilità e sulla capacità del sistema di garantire l'alternanza nei ruoli di governo e opposizione.

Dunque, di fronte all'obiezione di chi rileva che non sarebbe una questione prioritaria rafforzare la funzione di governo, si possono opporre molteplici considerazioni.

Le sempre più pressanti questioni di rilevanza nazionale e sovranazionale impongono continuità e stabilità nell'azione di governo.

La situazione patologica della durata degli esecutivi in Italia è stata ben descritta con un noto aneddoto raccontato da Romano Prodi, quando, da Presidente del Consiglio dei Ministri, si recò in visita in Germania dal Cancelliere Helmut Kohl, che al momento dei saluti gli avrebbe detto: “Caro Romano è stato un incontro veramente piacevole, ma chi viene la prossima volta?”.

Il che evidenzia che in certi contesti istituzionali l'instabilità governativa è un fattore che nemmeno viene preso in considerazione, mentre in Italia rischia di essere la regola.

Per valutare l'importanza della stabilità governativa alla luce delle odierne problematiche, basti pensare che la più importante devoluzione di risorse dall'Unione Europea a favore degli Stati membri, c.d. *Nex Generation EU*, in Italia PNRR, è stata gestita da tre distinti esecutivi. Il governo “Conte 2” ha trattato con l'Unione Europea l'erogazione dei fondi, il governo “Draghi” vi ha dato attuazione normativa, mentre la concreta realizzazione delle opere e l'impiego dei fondi sta avvenendo con il governo “Meloni”.

I recenti drammatici eventi dell'alluvione e delle frane che hanno colpito l'Emilia-Romagna mostrano in maniera lampante come, tra le altre, le politiche ambientali, di governo del territorio, di tutela degli ecosistemi, di efficientamento energetico, di riduzione dell'inquinamento, di ricerca di fonti energetiche pulite di nuova generazione, di pianificazione territoriale e di prevenzione del dissesto idro-geologico

* Testo dell'intervento tenuto in occasione del Convegno “*Riforme istituzionali e forme di governo. Un confronto*”, Roma, 17 maggio 2023.



impongano politiche di lungo periodo, che non possono essere stravolte dopo pochi anni da un esecutivo che ha un diverso punto di vista in argomento.

L'“eresia giuridico/costituzionale” che talvolta si sente, ovvero, che l'eccesso di stabilità governativa può determinare rischi di derive autoritarie, è smentita dai fatti.

Non pare che gli undici anni di governo Thatcher (1979-1990) in Gran Bretagna abbiano prodotto tali rischi, così come, analoghi pericoli non si sono verificati nei sedici anni di governo Merkel (2005-2021) in Germania.

Invero, la storia del secolo scorso ha chiaramente evidenziato che è stato l'eccesso di frammentazione politica e di conseguente instabilità governativa che ha aperto la strada agli autoritarismi. Non si dimentichi che il perfetto sistema istituzionale di Weimar, unito all'assenza di qualsiasi meccanismo di razionalizzazione che conformasse il sistema politico¹, ha consentito ad Adolf Hitler di governare, dopo aver vinto le elezioni.

L'interessante ricostruzione di Denis Mack Smith della presa del potere del fascismo non è troppo diversa. La marcia su Roma non sarebbe stato altro che “un viaggio in treno (di Mussolini) in risposta a un esplicito invito del sovrano”, accompagnato da qualche “tafferuglio” in provincia per far percepire una presa violenta del potere, quando attorno al fascismo vi era già un largo consenso.

Lo storico sottolinea, inoltre, il carattere “moderato” del primo governo Mussolini, con soli quattro esponenti fascisti e dieci non fascisti, tra i quali pure Gronchi, con una prima lista presentata al Sovrano che ricomprendeva Einaudi e un esponente socialista².

Il clima politico/istituzionale che ha aperto le porte al fascismo è ben descritto da Maranini, che rileva che quel “regime moribondo non sapeva esprimere più nemmeno la fittizia e artificiosa maggioranza del primo ministro, surrogato deterioro della maggioranza spontaneamente espressa dal Paese attraverso una legge elettorale idonea”, ma, “tutto quello che la Camera dei deputati poteva ormai fare, era il rovesciamento dei governi, operazione alla quale per qualche tempo doveva dedicare tutte le sue energie, fino all'epilogo finale, e cioè fino alla sua inevitabile umiliazione”³.

Del medesimo avviso Calamandrei, che si chiede se il “ventennio di progressivo oscuramento e poi di totale eclissi delle libertà politiche che si ebbe sotto il fascismo (...) non sia stato preparato a lunga scadenza e in un certo senso storicamente giustificato da interne debolezze del sistema parlamentare decaduto a parlamentarismo, dalla cronica instabilità dei governi, dalla invadenza dei partiti, dal vaniloquio delle assemblee e dalla loro inettitudine al lavoro legislativo minuzioso e preciso, dalla

¹ Cfr., G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, in G. Amato – A. Barbera (a cura di), *Manuale di Diritto Pubblico*, Bologna, 1984, p. 56.

² Cfr., D.M. SMITH, *Storia d'Italia dal 1861 al 1997*, Roma-Bari, 1999, pp. 431, 432.

³ Cfr., G. MARANINI, *Storia del potere in Italia – 1848 – 1967*, Milano, 1995, p. 282.



mancanza di una maggioranza omogenea e risoluta e di una opposizione competente e costruttiva; e forse anche da ragioni più remote e più generali, di carattere sociale ed economico, e sopra tutto morale”⁴.

2. Le proposte di riforma che sono in discussione sono sostanzialmente due, quella c.d. Semipresidenziale e quella c.d. Neoparlamentare, o di Premierato.

Nonostante non manchi chi la prende in considerazione, si ritiene di dover scartare l'ipotesi del Presidenzialismo sul modello statunitense. Quella forma di governo, per la verità, è forse un *unicum* nel contesto mondiale, nata negli Stati Uniti mutuando il modello duale della Monarchia costituzionale, quando peraltro quello stava già evolvendo in senso parlamentare, in ragione della provvisorietà dei sistemi duali, secondo le osservazioni di Costantino Mortati⁵, posto che il Parlamento, legittimato democraticamente, prese presto il sopravvento sul Monarca, privo di analoga legittimazione, facendo preferire ai Primi Ministri la ricerca del consenso in Parlamento, piuttosto che del Sovrano.

Come rilevava Giuliano Amato⁶, la medesima legittimazione democratica della quale godono il Presidente degli Stati Uniti e il Congresso garantisce l'equilibrio di quella forma di governo duale, per cui *separated bodies sharing power*⁷.

A ben vedere, quelle condizioni si sono verificate unicamente negli Stati Uniti, non anche in quei contesti, soprattutto latino-americani, dove il modello è circolato, ove la connotazione di Presidenzialiste di quelle forme di governo evidenzia un netto sbilanciamento a favore della figura presidenziale, a detrimento del ruolo del Parlamento.

Tentare di riprodurre quel modello istituzionale in Italia, senza il sistema politico-partitico statunitense rende pressoché impossibile il trapianto.

2.1. Sicuramente, l'opzione Semipresidenziale sarebbe più confacente al nostro sistema istituzionale, posto che non costituisce una “variante” della forma di governo Presidenziale, bensì, un caso di “razionalizzazione forte” della forma di governo parlamentare. Trova un importante precedente nella Costituzione di Weimar e assicura la razionalizzazione mediante il rafforzamento della figura del Presidente della Repubblica.

⁴ Cfr., P. CALAMANDREI, *La funzione parlamentare sotto il fascismo*, in *Il centenario del Parlamento – 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, Segretariato generale della Camera dei deputati, 27 luglio 1948, pp. 340, 364-65, 367-368; cfr., R. ROMANELLI, *Il giudizio storico di Piero Calamandrei sul fascismo e la nascita della nuova democrazia repubblicana*, in S. MERLINI, (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, Roma-Bari, 2007, pp. 27-55.

⁵ Cfr., C. MORTATI, *Le forme di governo – Lezioni*, Padova, 1973, pp. 164 ss.

⁶ Cfr., G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, cit., p. 57.

⁷ Cfr., G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Bologna, 1987, pp. 285 ss.



Non manca chi ritiene che il ruolo “forte” che si è ritagliato il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento costituisca già un “Semipresidenzialismo *in nuce*”⁸. Non si dimentichi che i governi in Italia entrano in carica con la nomina presidenziale, dopo il giuramento nelle mani del Capo dello Stato, mentre la fiducia parlamentare assicura agli stessi la possibilità di entrare nel pieno dell’esercizio delle loro funzioni, potendo così dare svolgimento al programma di governo.

Ciò significa che, nonostante il Capo dello Stato debba conformarsi al volere della maggioranza parlamentare al momento della nomina degli esecutivi, non ne costituisce un esecutore automatico ed acritico, conservando importanti margini di discrezionalità, secondo l’immagine della *fisarmonica*, evocata da Giuliano Amato, di un Presidente della Repubblica che gode di poteri inversamente proporzionali alla forza del circuito maggioranza parlamentare-governo.

Non è certo possibile qui ripercorrere la prassi della formazione dei diversi esecutivi, ma è noto che laddove la maggioranza parlamentare sia chiaramente individuabile, a seguito delle elezioni, la discrezionalità del Capo dello Stato si riduce sensibilmente, ancorché non si escluda, mentre, laddove vi sia un quadro politico non chiaro, con una maggioranza parlamentare non chiaramente delineata, il ruolo del Presidente della Repubblica può divenire determinante per la nascita dell’esecutivo e per il consolidarsi della maggioranza parlamentare.

Per la prima ipotesi, si può citare la recente nomina del governo “Meloni”, ma ancor prima, dei governi “Berlusconi” e “Prodi”. Per quanto concerne la seconda ipotesi, oltre al governo “Monti”, basterà ricordare il caso sicuramente emblematico della XVIII legislatura, ove tutti e tre gli esecutivi – Conte 1, Conte 2 e Draghi – sono nati e rimasti in carica in ragione di una forte iniziativa presidenziale.

La dottrina non ha dubbi nel ritenere la formazione del governo “atto a partecipazione complessa”, ove, stando al dato testuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri propone e il Capo dello Stato nomina i Ministri. Anche a fronte di maggioranze solide, la prassi ha evidenziato come il Presidente della Repubblica non si esima dal fare verifiche della lista dei ministri, nella sua qualità di tutore dei valori costituzionali.

Non v’è dubbio che la presidenza dai caratteri “forti” di Giorgio Napolitano abbia dato sostanziale conferma dell’esposizione degli esecutivi alla “doppia fiducia” del Parlamento e del Capo dello Stato, determinando il superamento del tradizionale modello a “*fisarmonica*”, a seguito della rielezione presidenziale, peraltro intervenuta anche con Sergio Mattarella. Il che fa sorgere il dubbio che questa “infatuazione quirinalizia” e l’ancorché eccezionale e transitorio “*enlargement of powers* presidenziale” spinga

⁸ Cfr., da ultimo, A. CARRINO, *Nuova Repubblica. Quale presidenzialismo per l’Italia?*, Modena, 2023, pp. 52 ss., che parla di “presa d’atto del fallimento del parlamentarismo” e che con riguardo al Capo dello Stato parla di un *pouvoir neutre* che “si è riempito nel corso degli anni di poteri sempre più rilevanti”.



a riflettere se si tratti di un mutamento culturale destinato a riassorbirsi con il mutare delle eccezionali condizioni politiche, oppure, determini un definitivo superamento del sopra citato modello⁹.

Dunque, un'eventuale trasformazione della forma di governo in senso Semipresidenziale potrebbe essere concepita come il naturale punto d'approdo della "torsione" della figura del Capo dello Stato, rispetto al modello disegnato dalla Costituente, ovvero, di quel "fainéant" stigmatizzato da V.E. Orlando, alla luce del dato testuale dell'art. 89 Cost.

La considerazione che dunque si deve svolgere è se valga la pena rinunciare alla figura e soprattutto al ruolo del Presidente della Repubblica come venuto a concretizzarsi durante il periodo repubblicano.

Ovvero, quella figura *super partes* che osserva attentamente lo svolgersi delle dinamiche istituzionali, che interviene con cautela e determinazione quando si tratta di difendere la Costituzione, che non intralcia il funzionamento degli organi di governo, ma che li stimola a rimanere nei binari della legittimità costituzionale, ma soprattutto, colui che assume iniziative "forti" nei momenti di debolezza o refrattarietà del circuito governo-maggioranza parlamentare.

La prassi della rielezione presidenziale, come soluzione estrema per risolvere situazioni di *impasse* istituzionale e di scollamento tra le forze politiche, anche di maggioranza, non farebbe altro che rafforzare la tendenza di un Capo dello Stato che funge da "tutore" dei governi e delle maggioranze parlamentari, intervenendo in situazioni di crisi sistemica. Un "Capo dello Stato parlamentare come reggitore dello Stato nelle crisi del sistema", posto che se i poteri del Capo dello Stato "cedono al potere prevalente del parlamento e del governo che ne gode la fiducia, è esatto dedurre che in mancanza di un parlamento e susseguentemente di un governo (...), i poteri del Capo dello Stato debbano essere esercitati in modo conforme al fatto ipotizzato"¹⁰.

Non v'è dubbio che la forma di governo Semipresidenziale tendenzialmente garantisca una certa stabilità, non foss'altro perché l'elezione di una carica monocratica, soprattutto, con eventuale turno di ballottaggio, costringe le forze politiche a coalizzarsi, secondo una logica tendenzialmente bipolare. Tant'è che Giovanni Sartori la considerava un'utile fase di transizione tra il modello assembleare e il modello di premierato, consigliandone l'adozione nei Paesi dell'est Europa¹¹.

È evidente che Sartori ragionava in questi termini alla luce dell'evoluzione della forma di governo dualista Monarchia parlamentare nella forma monista Governo parlamentare.

⁹ Cfr., G. SCACCIA, *Il Presidente della Repubblica fra evoluzione e trasformazione*, Modena, 2015, 53 ss., il quale sottolinea che con Napolitano "il Presidente della Repubblica si è posto (...) come il principale fattore di stabilità del sistema, il centro di agglutinazione di forze centrifughe e frammentate, di partiti rapidamente liquefatti e scomposti in gruppi di potere su base personale". Inoltre, questa "dilatazione dei poteri del Quirinale è stata generalmente circondata dall'apprezzamento dell'opinione pubblica e della classe politica".

¹⁰ Cfr., C. ESPOSITO, *Capo dello Stato*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Milano, 1960, pp. 224 ss.

¹¹ Cfr., G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, Bologna 1994, pp. 167 ss.



Il che non costituisce invero la regola. Si pensi a quanto è accaduto in alcuni Paesi dell'est Europa, ove l'originario dualismo si è presto sbilanciato non già in favore del circuito maggioranza parlamentare-esecutivo, bensì, a vantaggio della figura presidenziale, determinando dei sistemi quasi “iper-presidenziali”, con il Capo dello Stato eletto direttamente, sostanzialmente anche Capo del governo, titolare del potere di sciogliere il Parlamento, alla guida di una solida maggioranza parlamentare.

Ne deriva che il passaggio dalla nostra forma di governo parlamentare, a basso tasso di razionalizzazione, verso un modello Semipresidenziale, per quanto sicuramente attraente, rischierebbe di determinare un salto nel buio, privandoci di quella figura dalle molteplici potenzialità del Capo dello Stato, come venuta a delinarsi nella fase repubblicana, soprattutto nella c.d. “Seconda Repubblica”, quando l'incerto bipolarismo ha determinato molteplici occasioni di interventi presidenziali.

3. Resta, pertanto, l'opzione del c.d. Premierato o della forma di governo c.d. Neoparlamentare, caratterizzata da meccanismi razionalizzatori forti, per riprodurre con strumenti giuridici le dinamiche del governo di Premierato di stampo britannico.

Sul punto si potrebbe aprire un'ampia riflessione sul fatto che quel sistema di governo che per secoli è stato un esempio di stabilità, governabilità, garanzia di alternanza nei ruoli di maggioranza e opposizione, paradossalmente, è entrato in crisi nel Paese che lo ha prodotto.

Analizzando i governi dagli anni '90 ad oggi, si rileva che gli esecutivi Thatcher, Major, Blair e Brown erano monocolori e avevano dato luogo all'alternanza nei ruoli di governo e opposizione. Con il governo Cameron si apre una stagione di instabilità, per la verità, tutta interna al Partito Conservatore e in larga parte determinata dall'attuazione della c.d. *Brexit*, con ben tre esecutivi di coalizione (Cameron, May e Johnson), un esecutivo dalla durata eccezionale di poco più di un mese (Truss), sostituito dal governo attualmente in carica (Sunak).

Il che dimostra che non è certo semplice riprodurre il modello Westminster al di qua della Manica. I giuristi del periodo Statutario proprio a quel modello guardavano. Tuttavia, fatta eccezione per il periodo cavouriano, scendendo dalla Gran Bretagna subiva le influenze assembleari francesi, soprattutto, dal 1876 in poi¹².

Così, l'opzione Neoparlamentare dovrebbe giocoforza passare per il modello c.d. del “Sindaco d'Italia”, ovvero, quel sistema di governo introdotto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, in tema di “*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”, che ha assicurato una stabilità mai conosciuta prima a livello comunale.

¹² Cfr., M. BELLETTI, *Forma di governo parlamentare e scioglimento delle Camere. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana*, Padova, 2008, pp. 363 ss.



Il che vorrebbe dire introdurre a livello statale l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eventuale doppio turno, contestualmente all'elezione del Parlamento, con premio di maggioranza per le forze politiche collegate al candidato Premier risultato eletto, potere del Premier di nominare e revocare i Ministri e *simul stabun simul cadent* nell'evenienza di voto di sfiducia, rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, che comporterebbero anche le dimissioni del Governo e lo scioglimento automatico del Parlamento.

L'accentuata razionalizzazione di questo modello, già mutuato con qualche modifica a livello regionale, è determinata proprio dall'assenza a quei livelli istituzionali di una figura come il Presidente della Repubblica.

Dunque, anche questa opzione determinerebbe un appannamento del ruolo del Capo dello Stato, che diverrebbe, poco più, o poco meno, di un "notaio" che controlla e accerta lo svolgersi delle dinamiche istituzionali.

Soprattutto, vi sarebbe un enorme impedimento giuridico, o comunque una sicura complicazione, all'affermarsi di questa forma di governo, ovvero, la natura paritaria del nostro bicameralismo.

Una razionalizzazione così accentuata esige determinate condizioni per poter produrre i risultati sperati. Infatti, ha ben operato in cotesti monocamerali, come quello comunale e regionale. Per quanto si tratterebbe di un'ipotesi remota, soprattutto alla luce dell'equiparazione degli elettorati di Camera e Senato, non si può astrattamente escludere il rischio che si affermino maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, con conseguente attribuzione del premio di maggioranza a due forze politiche diverse.

Opportunamente, infatti, la c.d. riforma "Renzi-Boschi", che ricorreva al meccanismo elettorale della legge 81 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati, trasformava il Senato in Camera delle Autonomie territoriali, rompendo il bicameralismo paritario.

Con ogni probabilità, la più importante opera di razionalizzazione della forma di governo sarebbe proprio la rottura del bicameralismo paritario, tentato dalle due ultime proposte di riforma organica del 2006 e 2016. È sicuramente irragionevole conservare due Camere sempre più l'una il doppio dell'altra, con le medesime competenze; così come è irragionevole l'assenza di una rappresentanza in Parlamento delle autonomie territoriali, a differenza di quanto accade nei contesti territorialmente decentrati.

Basta osservare gli esecutivi nella c.d. "Seconda Repubblica" per rendersi conto che la principale causa di instabilità è proprio consistita nella risicata maggioranza sulla quale potevano contare al Senato, talvolta con la necessità di coinvolgere nelle votazioni fiduciarie i Senatori a vita, nonostante registrassero ampie maggioranze alla Camera dei deputati¹³.

¹³ Si pensi, a titolo esemplificativo, al primo governo Berlusconi, ai due governi Prodi, al governo Letta.



Paradossalmente, applicare all'odierno sistema parlamentare degli automatismi così rigidi, come quelli descritti, rischierebbe di determinare ancor maggiore instabilità.

Questa “scorciatoia” assomiglia molto ai percorsi che talvolta propone il “navigatore stradale”, che nello scegliere la strada più rapida, talvolta ci guida per strade di campagna sterrate e pericolose, quando, passare per la strada indicata dalla segnaletica stradale consentirebbe di transitare in sicurezza, magari impiegando solo pochi minuti in più.

3.1. La strada più lineare sarebbe dunque creare le condizioni “politiche” per il passaggio ad un contesto Neoparlamentare, o di Premierato.

Oltre alla rottura del bicameralismo paritario, sarebbe necessario optare per un sistema elettorale completamente maggioritario a turno unico, sul modello *plurality*, che spingerebbe le forze politiche a coalizzarsi, darebbe visibilità ai candidati nei collegi, rafforzandone il collegamento con il territorio.

Si può riflettere su un recupero proporzionale con liste bloccate corte, con indicazione sulla scheda del nome del “candidato designato Premier”, o nella qualità di capolista, ove fare scattare il premio di maggioranza per la forza politica che ottenesse almeno il 40% dei consensi validamente espressi, con un secondo turno di ballottaggio, aperto agli apparentamenti, tra le due coalizioni o forze politiche più votate al primo turno, nel caso di mancato raggiungimento del *quorum*.

Fermo restando il divieto di “vincolo di mandato”, sarebbe indispensabile agire efficacemente sui regolamenti parlamentari per scoraggiare il transfughismo parlamentare, facendo confluire i parlamentari usciti dal gruppo parlamentare originario nel solo gruppo misto, con l'assoluta impossibilità di costituirne di nuovi in corso di legislatura.

Piuttosto che introdurre l'automatismo del *simul simul*, forse eccessivo a livello statale, posto che scatterebbe anche in caso di morte, impedimento permanente, dimissioni volontarie del Premier, lo scioglimento anticipato della Camera Bassa potrebbe divenire atto formalmente del Capo dello Stato, ma su proposta vincolante del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale si può ricorrere in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, o semplicemente “minacciare” in caso di presentazione di una mozione di sfiducia o di posizione della questione di fiducia.

Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe detenere il potere di revoca dei Ministri, in quanto colui che determina l'indirizzo politico, non già colui che dirige la politica generale e ne è responsabile, coordinando l'azione dei Ministri. Si eviterebbero così situazioni incerte di scollamento dei Ministri dall'indirizzo politico generale, come accaduto in occasione del “Caso Mancuso”, quando il governo presieduto da Lamberto Dini diede seguito ad una mozione di sfiducia individuale, ritenuta legittima dalla Consulta, per non revocare il Ministro della Giustizia.



In tal modo, vi sarebbe un'alta probabilità di creare le condizioni della forma di governo di Premierato, conservando le peculiarità del ruolo del Capo dello Stato, che, pur perdendo la prerogativa dello scioglimento anticipato della Camera Bassa, continuerebbe a fungere da elemento di stabilizzazione sistemica nei momenti di *impasse* istituzionale. Così, si eviterebbe di intervenire con meccanismi razionalizzatori automatici, che ben possono essere calati nei contesti comunali e regionali, che forse irrigidirebbero eccessivamente gli assetti istituzionali a livello governativo.

Non pare possibile, invece, contemplare l'istituto della c.d. *sfiducia costruttiva*, che ha contribuito efficacemente a stabilizzare la forma di governo tedesca di Cancellierato. In quel contesto, tuttavia, è il *Bundestag* che elegge il Cancelliere, potendolo sfiduciare, eleggendo il suo successore. Nel contesto italiano, basato sulla nomina presidenziale e successiva fiducia parlamentare, la *sfiducia costruttiva* sarebbe facilmente aggirabile con le crisi extraparlamentari, con le dimissioni, più o meno volontarie, del Premier, come del resto già accaduto a livello comunale quando venne fatto l'infruttuoso tentativo di introdurre il citato istituto (art. 37, legge 8 giugno, 1990, n. 142).

Questa vicenda conferma che nessuna forma di governo può essere considerata astrattamente perfetta e funzionare perfettamente, poiché risulteranno sempre determinanti le condotte più o meno virtuose delle forze politiche, che dovranno accettare la vittoria, anche di misura, degli avversari nei contesti di premierato/neoparlamentari, oppure, accettare larghe coalizioni, con maggioranze costituite in Parlamento nelle c.d. democrazie consensuali¹⁴.

Insomma, la stabilità di un sistema ha bisogno di “un accordo tra le regole costituzionali e il sistema dei partiti”, tra “sistema politico-giuridico e infrastruttura sociale”, perché “economia, politica e diritto non vanno mai su strade differenti”¹⁵.

¹⁴ Cfr., A. LIJPHART, *Le democrazie contemporanee*, Bologna, 1984, pp. 11 e 31 ss.

¹⁵ Così, A. CARRINO, *Nuova Repubblica*, cit. p. 42 ss., che ricorda le parole di R. ARON, *Teoria dei regimi politici*.